



COPIA

Verbale di deliberazione N. 39 della Commissione amministratrice

OGGETTO: L.P. 23 MAGGIO 2007 N. 11 - LEGGE PROVINCIALE SULLE FORESTE E SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA - E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 NOVEMBRE 2008, N. 51-158/LEG.: CLASSIFICAZIONE DI STRADE FORESTALI NEL COMUNE DI TRENTO

L'anno **2021**, addì **29** del mese di **settembre** alle ore **18:00**, **nella sede dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Broll Ivan	Consigliere	Presente
4	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
5	Degasperi Fausto	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che con nota di data 8 marzo 2007, acquisita agli atti con protocollo n. 26506/07, la Segreteria Generale del Comune di Trento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 comma 1 dello Statuto aziendale, ha confermato la legittima titolarità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte alla gestione della viabilità forestale, quale materia delegata dagli Enti consorziati;

osservato che la strada a fondo sterrato denominata *Rifugio Monte Calisio* nei CC.CC. Villamontagna e Cognola, appartenente al demanio strade del Comune di Trento e attualmente non inclusa negli elenchi delle strade forestali del Comune di Trento, si sviluppa per circa 1,61 Km tra le località *Loch* e *Rifugio Monte Calisio*, e risulta quindi aperta al libero transito allo scopo di consentire l'accesso con veicoli a motore all'originario *Rifugio Monte Calisio*;

atteso che nella annosa prospettiva di ristrutturazione del medesimo edificio e di inquadramento dell'immobile quale rifugio alpino, si rende necessario inibire il libero transito ordinario veicolare sulla strada di servizio alla struttura;

rilevato che a riscontro della richiesta inviata dall'Azienda forestale di cui alla nota di data 26/01/2016 protocollo n. 171, con verbale di deliberazione n. 16 di data 17/03/2016 la Circoscrizione Argentario ha espresso parere favorevole alla classificazione di tipo B – strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco - della strada Rifugio Monte Calisio;

considerato che la strada denominata *Gaidoss* di proprietà dell'ASUC di Vigolo Baselga, caratterizzata da piano viabile in conglomerato bituminoso, si snoda per circa 850 metri tra la S.S. 45 bis Gardesana Occidentale e la località *Polveriera* (p.f. 1009/2 C.C. Vigolo Baselga), caseggiato privato un tempo adibito a custodia di materiale esplosivo;

precisato che l'ASUC di Vigolo Baselga ha verbalmente chiesto all'Azienda forestale di classificare tale viabilità nella tipologia A - strade forestali ad esclusivo servizio del bosco - allo scopo di interdire il libero transito veicolare per motivi di prevenzione e tutela della pubblica sicurezza, oltre che evitare l'abbandono di rifiuti in area boscata;

preso atto del Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, l'elenco provinciale delle imprese forestali, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 61, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11);

esaminato in particolare l'articolo 24 "Procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco" del richiamato Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg;

atteso che con nota di data 27/05/2021 protocollo aziendale n. 991 l'Azienda forestale ha trasmesso al Servizio innovazione, ricerca e transizione del Comune di Trento - Ufficio protocollo e spedizione - la proposta di nuova classificazione delle strade forestali Rifugio Monte Calisio e Gaidoss, con preghiera di esposizione all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni, inclusi gli Albi delle Circoscrizioni Argentario e Bondone, ai fini dell'assunzione di eventuali osservazioni ed opposizioni;

accertato che con nota acquisita agli atti in data 16/06/2021 protocollo aziendale n. 1112 il Servizio innovazione, ricerca e transizione del Comune di Trento ha ritornato all'Azienda forestale l'avviso di cui al precedente paragrafo, debitamente pubblicato dal 31/05/2021 al 15/06/2021, precisando che non sono pervenute osservazioni ed opposizioni;

considerato che ai sensi dell'art. 24 del D.P.P. 03/11/2008, n. 51-158/Leg, con nota di data 27/05/2021 protocollo aziendale n. 990, l'Azienda forestale ha richiesto al Servizio Foreste della

Provincia autonoma di Trento - Ufficio distrettuale forestale di Trento, l'espressione di parere relativamente alla chiusura al traffico ordinario delle strade Rifugio Monte Calisio e Gaidoss;

rilevato che con nota acquisita agli atti in data 13/08/2021 protocollo aziendale n. 1523 il Servizio Foreste della Provincia autonoma di Trento ha rilasciato parere favorevole in ordine alle seguenti proposte:

- classificazione di tipo B della strada denominata Rifugio Monte Calisio;
- classificazione di tipo A della strada denominata Gaidoss;

confermate le motivazioni, e ritenuto opportuno classificare di tipo B la strada Rifugio Monte Calisio, e di tipo A la strada Gaidoss;

visto il prospetto relativo alla classificazione delle strade forestali e piste d'esbosco pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trento dal 31/05/2021 al 15/06/2021 e corredato dalla relativa cartografia, documento predisposto ai sensi dell'articolo 100 della L.P. 23/05/2007, n. 11 "Disciplina della viabilità forestale" e articolo 24 del D.P.P. 03/11/2008, n. 51-158/Leg "Procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco", allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

richiamata la L.P. 09/12/2015 n. 18, che in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 03/08/2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. N. 118/2011 e s.m., nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

premesso che la medesima L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della L.P. richiamata al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel D.Lgs 267/2000 e s.m. non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale;

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della L.P. 18/2015, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed int.;
- il CCPL 2016 – 2018 dd 01 ottobre 2018, Comparto Autonomie Locali – Area non dirigenziale, sottoscritto in data 27 gennaio 2020;
- le deliberazioni della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte n. 215 di data 15.09.1999, n. 79 di data 30.08.2000, n. 37 di data 21.03.2001 e n. 13 di data 13.03.2002, relative all'individuazione, ai sensi della L.R. n. 10 di data 23/10/1998 degli atti di responsabilità gestionale devoluti alla competenza del Direttore dell'Azienda forestale;

- il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09.12.2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15.12.2003;
- il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24.02.2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. Di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13.11.2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 4 di data 23.02.2021, immediatamente esecutiva, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2021-2022-2023;
- la deliberazione n. 11 di data 25.02.2021, immediatamente esecutiva, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021-2022-2023;

visto il favorevole parere tecnico-amministrativo, espresso da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda Forestale, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, e ss.mm. ed int.;

con la seguente votazione a maggioranza dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge:

presenti e votanti n. 7	(sette)
favorevoli n. 6	(sei)
astenuti n. 1	(uno)
contrari n. /	

d e l i b e r a

1. di approvare il prospetto relativo alla classificazione delle strade forestali e piste d'esbosco pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trento dal 31/05/2021 al 15/06/2021, documento corredato dalla relativa cartografia che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di classificare ai sensi dell'articolo 100 della L.P. 23/05/2007, n. 11 "Disciplina della viabilità forestale" e articolo 24 del D.P.P. 03/11/2008, n. 51-158/Leg "Procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco", e per le motivazioni esposte in premessa le seguenti strade, come dettagliatamente illustrate in premessa:
 - strada denominata Rifugio Monte Calisio - tipo B - non ad esclusivo servizio del bosco;
 - strada denominata Gaidoss - tipo A – ad esclusivo servizio del bosco;
3. di dare atto che la nuova classificazione definita con la presente deliberazione aggiorna l'elenco della viabilità forestale del Comune di Trento in gestione all'Azienda forestale Trento - Sopramonte;
4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8.08.2018 n. 6;
 - b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Fausto Degasperi

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 01/10/2021 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

Classificazione delle strade forestali e piste d' esbosco
Corografia strada Gaidoss
Corografia strada Rifugio Calisio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì,

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher